



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali,

di trasporto a rete, informativi e statistici

Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

Rinuncia alla Qualifica della Società RINA SERVICES S.p.A. con sede in Via Corsica, 12 – 16128 - Genova, quale organismo di certificazione competente ai fini della certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione o della certificazione del soggetto o dell'organizzazione che adempie le funzioni di manutenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b), c) o d), della direttiva (UE) 2016/798, o parti di tali funzioni e quale organismo designato a norma dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, competente ai fini della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci, sulla base dei criteri di cui all'allegato II del Regolamento medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

Visto il Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007.

Visto il Decreto 21 dicembre 2012 Attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, per l'adozione di un sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci.

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie.

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 di recepimento della direttiva 2008/110/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.

Visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004.

Vista la direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.

Vista la direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

Visto il Regolamento (UE) n. 779/2019 della Commissione del 16 maggio 2019 che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione

Visto decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 - Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 - Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

Vista la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) e l'Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA) prot. n. 260 del 1 luglio 2019 concernente le attività di accreditamento degli Organismi che effettuano valutazioni di conformità ai sensi del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 57 attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 e del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 50 attuazione della Direttiva (UE) 2016/798.

Visto il Decreto Direttoriale n. 37 del 28/6/2019 di indicazione delle modalità attraverso le quali si procede alla qualifica degli Organismi di valutazione della conformità e degli Organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario.

Vista la nota prot. 28196 del 17 luglio con cui l'Ufficio Centrale di Bilancio ha comunicato che la Convenzione tra MIT ed ACCREDIA ha superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile ed è stata registrata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 123/2011 con visto n. 2762 del 16/7/2019.

Viste la note con cui la Corte dei Conti ha sancito che la Convenzione tra MIT ed ACCREDIA ed il Decreto Direttoriale n.37 non rientrano tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, previsti dall'art. 3 della legge n. 20 del 1994.

Vista la nota prot. n. 6458 del 18/10/2019 con cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha comunicato ai sensi del disposto di cui all'art. 10 del REG. UE n. 445/2011 ed all' art. 6 del Reg. UE. N. 779/2019 alla Commissione Europea ed all'ERA le procedure di qualifica degli organismi di certificazione degli ECM

Visto il Decreto n.62 del 22/11/2019 di questa Direzione Generale con il quale la Società RINA SERVICES S.p.A. con sede in Via Corsica, 12 – 16128 - Genova, è stata qualificata come organismo di certificazione competente ai fini della certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione o della certificazione del soggetto o dell'organizzazione che adempie le funzioni di manutenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b), c) o d), della direttiva (UE) 2016/798 e quale organismo designato a norma dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, competente ai fini della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci, sulla base dei criteri di cui all'allegato II del Regolamento n. 445/2011.

Vista la mail del 14/06/2021 registrata con prot. n.4762 del 15/06/2021 con cui la Società RINA SERVICES S.p.A. con sede in Via Corsica, 12 – 16128 - Genova, ha formulato ad Accredia istanza di riduzione dello scopo di accreditamento relativamente alle attività in oggetto.

Vista la delibera ACCREDIA del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolate del 25 giugno 2021.

Decreta

Art. 1

1. A decorrere dalla data del 25 giugno 2021 è da intendersi privo di efficacia il Decreto n.62 del 22/11/2019, con cui la Società RINA SERVICES S.p.A., con sede in Via Corsica, 12 – 16128 - Genova, è stata qualificata organismo competente ai fini della certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione o della certificazione del soggetto o dell'organizzazione che adempie le funzioni di manutenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b), c) o d), della direttiva (UE) 2016/798 ed organismo designato a norma dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, competente ai fini della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci, sulla base dei criteri di cui all'allegato II del Regolamento n. 445/2011,.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e di ANSFISA.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Enrico Maria Pujia)